

Novara, 20 marzo 2024

**CCNL COOPERATIVE SOCIALI**  
**Accordo 26.1.2024**  
**Scioglimento riserva 5.3.2024**  
**Sintesi applicativa**

Trasmettiamo la sintesi applicativa del rinnovo del ccnl.

**SCADENZE**

<b>Istituto</b>	<b>01.2024</b>	<b>02.2024</b>	<b>10.2024</b>	<b>01.2025</b>	<b>10.2025</b>
1 Minimi		X	X		X
2 Congedo di maternità	X				
3 14ma mensilità				X	
4 Contratti a termine	X				
5 Inquadramento del personale	X				
6 Reperibilità	X				
7 Assistenza sanitaria				X	

**1. MINIMI**

<b>Cod. Liv.</b>	<b>Desc. Liv.</b>	<b>Descr.</b>	<b>feb-24</b>	<b>ott-24</b>	<b>ott-25</b>
10	A1		1.307,22	1.333,54	1.359,85
20	A2		1.319,37	1.345,95	1.372,53
30	B1		1.381,00	1.408,89	1.436,78
40	C1		1.485,21	1.515,21	1.545,21
42	C2		1.529,48	1.560,27	1.591,06
50	C3		1.574,41	1.605,99	1.637,57
51	D1		1.574,41	1.605,99	1.637,57
60	D2		1.660,99	1.694,41	1.727,83
70	D3		1.768,09	1.803,62	1.839,15
71	E1		1.768,09	1.803,62	1.839,15
80	E2	Q	1.908,58	1.947,00	1.985,42
81	E2		1.908,58	1.947,00	1.985,42
90	F1	Q	2.107,81	2.150,18	2.192,55
91	F1		2.107,81	2.150,18	2.192,55
100	F2	Q	2.407,25	2.455,67	2.504,09
101	F2		2.407,25	2.455,67	2.504,09

**2. CONGEDO DI MATERNITÀ (obbligatoria)**

Con decorrenza 1.2024, l'indennità INPS (80%) è integrata dal datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.

**3. 14ma MENSILITÀ**

Con decorrenza 1.1.2025, viene introdotta la 14ma mensilità, nella misura del 50% della retribuzione mensile da erogare con le spettanze di giugno.

#### **4. CONTRATTI A TERMINE**

La durata massima è elevata a 36 mesi (rispetto ai 24 mesi previsti dalla legge).

Per i lavoratori svantaggiati è elevata a 40 mesi.

In tale limite sono computati anche eventuali periodi di somministrazione.

Il ccnl individua le causali che consentono il superamento dei 12 mesi di contratto a termine.

Il numero massimo di contratti a termine è pari al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato alla data del 1 gennaio.

Sono esenti:

- a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
- b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture durante il periodo annuale programmato di ferie;
- c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubbliche o private;
- d) per l'effettuazione di nuove attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché promozionale non ordinarie in collaborazione con ASL, Province, Regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti di durata predefinita fino alla strutturazione definitiva delle attività stesse;
- e) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla cooperativa;
- f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
- g) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo "b" di cui all'art. 1 L.381/91 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro.

#### **5. INQUADRAMENTO DEL PERSONALE**

I lavoratori con mansioni di:

- educatori dei servizi educativi per l'infanzia
- educatori professionali socio pedagogici

sono inquadrati nel livello D1.

Dal 1.2025 avranno diritto a elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione di euro 41 lordi mensili; incrementati a 82 euro da 9.2025.

Dal 1.1.2026 saranno inquadrati nel livello D2 (senza conservazione dell'elemento temporaneo aggiuntivo).

Sono stati aggiunti i seguenti profili:

- addetti ai servizi di decoro delle comunità urbane – B1
- giardiniera/e, operaia/o agricola/o qualificata/o – B1
- necroforo – B1
- agronomo – E2
- referente operativa/o – D2

#### **6. REPERIBILITÀ CON VINCOLO DI PERMANZA NELLA STRUTTURA**

Nei casi di servizi residenziali con richiesta di reperibilità con vincolo di permanenza deve essere riconosciuta indennità lorda mensile di euro 77,47.

Qualora il servizio preveda la presenza dell'operatore nelle ore notturne, l'orario di lavoro da considerare (indipendentemente dalla prestazione effettiva):

- dalle ore 22 alle ore 24;
- dalle ore 7 alle ore 9.

È inoltre riconosciuta indennità di euro 20,00 lordi per ciascuna notte con reperibilità dalle ore 24 alle ore 7.

Eventuali ore di servizio saranno retribuite come ore di lavoro straordinario.

#### **7. ASSISTENZA SANITARIA**

Da 1.1.2025 il contributo è incrementato da 5 a 10 euro mensili.

Cordiali saluti.